



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 391

DEL 12/06/2019

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Azienda Ulss n. 6 - Euganea, per l'effettuazione di prestazioni di radioterapia oncologica. Anno 2019.

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento viene approvata la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Azienda Ulss n. 6 - Euganea, per l'effettuazione di prestazioni di radioterapia oncologica. Validità: dal 01.01.2019 al 31.12.2019.

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico f. f.
F.to Prof. Antonio Rosato

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

Premesso che:

- l'art. 15 quinquies, comma 2 del D. L.vo 502/92 e s.m.i. e l'art. 8 del D.P.C.M. 27.03.2000 prevedono la possibilità di effettuare attività aziendale a pagamento;
- gli artt. 55 comma 1 e 58 comma 2 del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 per la dirigenza medica e veterinaria disciplinano l'attività professionale a pagamento richiesta da terzi alle Aziende Sanitarie, da svolgersi fuori orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali previa apposita convenzione;
- con D.G.R. n. 866 del 13.07.2015 sono state adottate le linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui sopra;
- l'art. 12 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della Libera Professione intramuraria, approvato con deliberazione IOV n. 358 del 19.05.2016, regola tale attività;
- l'Azienda ULSS n. 6 Euganea, con nota reg. prot. Iov n. 963/2019, ha chiesto di instaurare un rapporto di collaborazione con lo IOV - IRCCS di Padova, mediante la stipula di una convenzione per attività di consulenza in materia di radioterapia oncologica;
- la DGR n. 177 del 22.02.2019, lettera P), prevede che tutti i rapporti convenzionali di cui all'art. 58, comma 2, lett. a) dei CC.CC.NN.LL. della dirigenza medica e veterinaria dell'8.6.2000 siano preventivamente autorizzati dall'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto;
- con nota prot. n. 68782 del 18.02.2019 (reg. prot. Iov n. 2926/2019) è pervenuta la succitata autorizzazione regionale, ai sensi della D.G.R. n. 866/2015, per la stipula della convenzione in parola, con validità fino al 31 dicembre 2019.

Dato atto che le prestazioni di consulenza saranno effettuate, per le sedi dell'Azienda ULSS 6 Euganea, da medici specialisti dello IOV afferenti all'UOC di Radioterapia, in regime di esclusività, al di fuori del normale orario di lavoro, comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza e nei limiti della durata media dell'orario di lavoro che non può in ogni caso superare per ogni periodo di 7 giorni le 48 ore;

Preso atto che l'Azienda ULSS 6 ha quantificato la richiesta di prestazioni di consulenza in materia di radioterapia oncologica, nella misura massima complessiva di circa n.7 accessi mensili, della durata di circa 3/4 ore ad accesso;

Precisato che le prestazioni potranno avere luogo nei diversi Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ulss n. 6 Euganea, a seconda del fabbisogno che sarà concordato tra il Direttore della U.O.C. Radioterapia dello IOV e i Direttori delle UU.OO. di Oncologia dell'Aulss n. 6 e che la programmazione delle attività nei diversi Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ulss n. 6 sarà

concordata periodicamente tra i Direttori delle UU.OO. interessate, con congruo anticipo;

Convenuto che l'Aulss n. 6 si impegna a corrispondere all'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. il compenso orario omnicomprensivo di € 113,76 (esente IVA), nonché il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute dai professionisti secondo la normativa vigente;

Tutto ciò premesso, si propone la stipula della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'Azienda Ulss n. 6 Euganea per l'effettuazione di prestazioni di radioterapia oncologica, con validità dal 01.01.2019 al 31.12.2019, nel testo che viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, ivi compresi gli allegati "A" e "B".

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'attestazione del Direttore della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 22/12/2005, n. 26 "Istituzione dell'Istituto Oncologico Veneto";

VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i.;

VISTE le D.G.R.V. n. 866/2015 e n. 177/2019;

VISTA la nota regionale n. 68782 del 19/02/2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 del 8/10/2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e l'Azienda Ulss n. 6 - Euganea per prestazioni di radioterapia oncologica, atto che viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, ivi compresi gli allegati "A" e "B";
2. di dare atto che il presente accordo ha validità dal 01.01.2019 al 31.12.2019;
3. di precisare che le prestazioni oggetto del presente accordo verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio e che l'impegno orario di ciascun professionista per suddetta attività concorre al raggiungimento del tetto massimo delle 48 ore lavorative settimanali complessive;
4. di dare atto che gli accessi dei professionisti verranno compensati allo IOV, da parte dell'Azienda Ulss n. 6 – Euganea, con il compenso orario omnicomprensivo di € 113,76 (esente IVA) nonché il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute dai professionisti, secondo la normativa vigente;
5. di dare mandato alla U.O.C. Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche, alla U.O.C. Radioterapia, alla Direzione Sanitaria, alla U.O.C. Risorse Umane e alla S.S. Contabilità e Bilancio di curare i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per quanto di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii..

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/06/2019

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

RIEPILOGO ORE EFFETTUATE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TRA LO IOV - IRCCS E L'AZIENDA ULSS 6 EUGANEA

NOME DEL PROFESSIONISTA _____

DISCIPLINA: RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

ANNO _____

MESE _____

GIORNO	DALLE ORE	ALLE ORE	N. DI ORE	LUOGO PRESTAZIONE	TARIFFA
1					€ 100,00/ORA
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

Data _____

Per il viaggio il/la sottoscritto/a si è servito/a di

☐ automezzo proprio per complessivi km _____

Si dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che l'attività è stata effettuata dagli specialisti afferenti la propria U.O.C. nei giorni ed orari sopra indicati esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, che l'attività non reca nocumento all'assistenza sanitaria interna ed al funzionamento del servizio di appartenenza e che è compatibile con i compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale in materia di orario di lavoro e riposo, garantendo il rispetto dell'orario medio settimanale, dei turni di lavoro e della fruizione delle ferie.

Il Direttore U.O.C. RADIOTERAPIA IOV - IRCCS
(timbro e firma)

Il DIRETTORE SANITARIO IOV - IRCCS
(timbro e firma)

Firma del professionista _____

VISTO DI CONFERMA DELL'ATTIVITA' SVOLTA
(Timbro e firma del Responsabile
dell'UOC ULSS 6 che ha usufruito della prestazione)

VISTO
Il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero ULSS 6

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

TRA

l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS (di seguito denominato "IOV - IRCCS")

Via Gattamelata, 64 – 35128 Padova, C.F. e P. IVA 04074560287, in persona del suo legale
rappresentante, il Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti

E

l'Azienda ULSS 6 - Euganea (di seguito denominata "ULSS 6"),

Via degli Scrovegni 14 – 35131 Padova, C.F. e P. IVA 00349050286, in persona del Direttore
della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale dott.ssa Mariagrazia Facin, giusta delega del
Direttore Generale conferita con deliberazione n. ____ del _____.

PREMESSO

- che l'art. 15 quinquies, comma 2 del D. L.vo 502/92 e s.m.i. e l'art. 8 del D.P.C.M. 27.03.2000 prevedono la possibilità di effettuare attività aziendale a pagamento;
- che gli artt. 55 comma 1 e 58 comma 2 del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 per la dirigenza medica e veterinaria disciplinano l'attività professionale a pagamento richiesta da terzi alle Aziende Sanitarie, da svolgersi fuori orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali previa apposita convenzione;
- che con DGR 866 del 13.07.2015 sono state adottate le linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui sopra;
- che l'art. 12 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della Libera Professione intramuraria, approvato con deliberazione IOV n. 358 del 19.05.2016 regola tale attività;
- che la DGR n. 177 del 22.02.2019, lettera P), prevede che tutti i rapporti convenzionali di cui all'art. 58, comma 2, lett. a) dei CC.CC.NN.LL. della dirigenza medica e veterinaria dell'8.6.2000 siano preventivamente autorizzati dall'Area Sanità e Sociale;
- che l'Azienda ULSS 6 ha chiesto di instaurare un rapporto di collaborazione con lo IOV IRCCS di Padova, mediante la stipula di un accordo per attività di consulenza in materia di radioterapia oncologica, in virtù dell'autorizzazione regionale rilasciata da Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto con nota prot. n. 68782 del 18.02.2019;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DELL'ACCORDO

L'ULSS 6, al fine di integrare la tipologia di prestazioni che la struttura stessa eroga con i propri professionisti e la propria organizzazione, ha la necessità di avvalersi di prestazioni di **radioterapia oncologica** da parte dei professionisti della UOC Radioterapia dello IOV - IRCCS. Le parti attestano che l'attività espletata dai dirigenti in virtù del presente accordo, non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 2

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'attività di cui sopra verrà svolta in regime di esclusività dai medici specialisti dell'U.O.C. di Radioterapia dello IOV - IRCCS, la cui équipe è in possesso delle specifiche capacità richieste, al di fuori del normale orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza.

Gli accessi sono concordati nella misura massima complessiva di n. 7 accessi mensili, della durata di 3/4 ore ad accesso.

Le prestazioni potranno avere luogo nei diversi Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ulss 6, a seconda del fabbisogno che sarà concordato tra il Direttore della U.O.C. Radioterapia dello IOV e i Direttori delle UU.OO. di Oncologia dell'Aulss 6.

La programmazione delle attività nei diversi Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ulss 6 sarà concordata periodicamente tra i Direttori delle UU.OO. interessate, con congruo anticipo.

Art. 3

CLAUSOLA ASSICURATIVA

L'ULSS 6 provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura stessa.

L'ULSS 6, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti dello IOV - IRCCS in forza del presente accordo.

L'ULSS 6 risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'ULSS 6, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa - anche in forza delle vigenti disposizioni regionali - a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo operi nella struttura stessa, con rinuncia da parte dell'ULSS 6 alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dello IOV - IRCCS, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti dello IOV - IRCCS, fermo restando quanto previsto dall'eventuale polizza per "colpa

grave" stipulata dal singolo professionista.

Lo IOV - IRCCS resterà in ogni caso estraneo a qualsivoglia controversia tra l'ULSS 6 ed il paziente e comunque verrà tenuto dall'ULSS 6 manlevato da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

Art. 4

CORRISPETTIVI

L'ULSS 6 si impegna a corrispondere allo IOV - IRCCS, per detto servizio, un compenso orario omnicomprendente di € 113,76 (esente IVA), nonché il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute dai professionisti secondo la normativa vigente.

Sui corrispettivi l'ULSS 6 non opererà alcuna trattenuta di imposta che verrà invece effettuata dall'Amministrazione dell'Istituto Oncologico Veneto in occasione della corresponsione delle spettanze ad ogni singolo professionista.

Art. 5

RENDICONTAZIONE ATTIVITA'

Al fine di consentire adeguati controlli sull'attività svolta, l'U.O.C. richiedente dell'ULSS 6 invia il modulo di riepilogo dell'attività svolta, sottoscritto dal professionista dello IOV che ha effettuato l'attività e controfirmato dal Direttore dell'U.O.C. richiedente, alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di afferenza, che dopo averlo visto lo trasmette agli Uffici della Direzione Amministrativa di Ospedale.

Quest'ultima provvede ad inviare mensilmente il modulo di riepilogo degli accessi (Allegato "A" al presente accordo), alla U.O.C. Radioterapia dello IOV – IRCCS (segreteria.radioterapia@iov.veneto.it) per la validazione di competenza del Direttore di Struttura.

La U.O.C. Radioterapia invierà quindi i moduli alla Direzione Sanitaria dello IOV, che infine provvederà a sua volta ad inviarli alla U.O.C. Affari Generali per gli adeguati controlli ai fini della fatturazione.

Art. 6

MODALITA' DI PAGAMENTO

Lo IOV - IRCCS emetterà mensilmente fattura sulla base delle ore rendicontate e per le eventuali spese di viaggio da rimborsare ai professionisti.

I corrispettivi saranno liquidati a seguito della compensazione finanziaria regionale, attuata in applicazione della D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010.

Art. 7

DURATA

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2019 al 31.12.2019.

Le parti si riservano comunque la facoltà di interrompere/modificare, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi con posta elettronica certificata, anche in riferimento al numero degli accessi.

Art. 8

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi all’attività di consulenza è l’ULSS 6 Euganea.

L’ULSS 6 nomina lo IOV - IRCCS Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’ULSS 6 e nel rispetto della precitata normativa in materia.

Il contratto di nomina avverrà secondo lo schema di cui all’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Lo IOV-IRCCS, in qualità di Responsabile del trattamento, designa i consulenti che rilasciano le prestazioni sotto la propria autorità, soggetti autorizzati del trattamento ai sensi dell’art. 2-quarterdecies del D.Lgs. n. 101/2018 e fornisce loro istruzioni ad operare nel continuativo rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza di cui all’art. 5, c. 1) del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’ULSS 6, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9

CODICE DI COMPORTAMENTO

Come previsto dall’art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 62 del 16.4.2013, nello svolgimento dell’attività prevista dal presente accordo, i professionisti e i collaboratori dello IOV - IRCCS sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo dell’Azienda ULSS 6 approvato con Deliberazione del Direttore

Generale dell'ULSS 6 Euganea n. 173 del 2.3.2018, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 10

FORO COMPETENTE

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Padova.

Art. 11

REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i., a cura e a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo del presente atto verrà assolta in modo virtuale dall'ULSS 6.

Letto, approvato e sottoscritto.

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Roberti

Padova, lì _____

Azienda ULSS 6 Euganea
Il Direttore UOC
Direzione Amministrativa di Ospedale
Dott.ssa Mariagrazia Facin

Padova, lì _____

Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile l'art. 3 "CLAUSOLA ASSICURATIVA" e l'art. 7 "DURATA".

Letto, approvato e sottoscritto.

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Roberti

Padova, lì _____

AZIENDA ULSS 6 EUGANEA
Il Direttore UOC
Direzione Amministrativa di Ospedale
Dott.ssa Mariagrazia Facin

Padova, lì _____

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA**www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it**

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

**ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

L'Azienda Ulss n.6 "Euganea", in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Domenico Scibetta con sede in Padova, via degli Scrovegni n.14, C.F. e p. iva n. 00349050286 in qualità di **Titolare del trattamento** dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito rispettivamente "Azienda" o "AULSS 6" o "Titolare" e "GDPR")

e

L'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giorgio Roberti, con sede in Padova, Via Gattamelata n.64, C.F. e p. IVA 04074560287, (di seguito: "Istituto" o "IOV" o "Responsabile del Trattamento"),

congiuntamente indicate come "Parti".

Premesso che

- L' Istituto e l'Azienda Ulss n.6 "Euganea" hanno sottoscritto una **Convenzione per attività di consulenza in Radioterapia oncologica** e, ai fini dell'esecuzione di detta Convenzione, l'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto dell'Azienda;
- l'Azienda Ulss n.6 "Euganea" svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- l'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS è in possesso di adeguate competenze tecniche e know-how circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi;
- con il presente atto - che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione di cui sopra - l'Azienda Ulss n.6 "Euganea", in qualità di Titolare del trattamento, intende nominare l'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS, che accetta, Responsabile del trattamento (di seguito anche "IOV" o "Istituto"), ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del GDPR;
- con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei Dati Personali effettuato dal Responsabile del trattamento per conto dell'Istituto.

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto precede, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Definizioni:

Fatta eccezione per i termini e le espressioni altrimenti definiti nel presente Accordo, i termini e le espressioni contrassegnate da iniziali maiuscole avranno il significato di seguito specificato:

"Autorità di Controllo"

indica il Garante per la protezione dei Dati Personali.

**AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA****www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it**

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

"Accordo di trasferimento dei dati"	indica ogni accordo stipulato tra le parti e finalizzato al trasferimento legittimo dei Dati Personali.
"Categorie particolari di Dati"	indica ogni Dato Personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
"Comitato Europeo per la protezione dei dati"	indica l'organismo dell'Unione Europea dotato di personalità giuridica istituito ai sensi degli artt. 68 e ss. del GDPR.
"Contratto"	indica l'accordo in essere tra le Parti.
"Dato/i Personale/i"	qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
"Dati Giudiziari"	indica ogni Dato Personale relativo a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza ovvero relativo a provvedimenti giudiziari, sanzioni penali, o carichi pendenti, o la qualità dell'imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di Procedura Penale.
"Gruppo di Lavoro Articolo 29"	indica il Gruppo di lavoro istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.
"Autorizzati"	indica le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che agiscono sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA**www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it**

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

"Interessato"	la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i Dati Personali.
"Subfornitore/Sub-Responsabile"	indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, a cui il Responsabile ricorra per l'esecuzione di specifiche attività di Trattamento per conto del Titolare a cui sono imposti gli stessi obblighi del Responsabile.
"Terze Parti o Terzi"	indica la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non siano l'interessato, il Titolare, il Responsabile e gli incaricati autorizzati al trattamento dei Dati Personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
"Trattamento"	indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

1. Nomina del Responsabile del trattamento

Con la sottoscrizione del presente atto, che forma parte integrante del Contratto, **l'AULSS 6 nomina l'Istituto quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR**, con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione e di eventuali servizi accessori allo stesso.

Il Responsabile, con la sottoscrizione del presente accordo, accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

Il Responsabile prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali quale Responsabile è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA**www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it**

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

2. Natura e Finalità del trattamento

Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione della vigente convenzione con l'Istituto e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità. In particolare, i dati saranno trattati dal Responsabile per attività di:

- Consulenza per diagnosi, assistenza e terapia sanitaria

3. Tipologia di dati personali

Il trattamento dei Dati Personali, in riferimento alle attività oggetto della Convenzione tra l'AULSS6 e l'Istituto, riguarda dati:

- di natura c.d. comune;
- dati definiti come particolari dall'art. 9 del GDPR.

4. Diritti del Titolare

L'AULSS 6 ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile, come indicato al punto 10.

5. Obblighi del Responsabile

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni IOV, i suoi dipendenti ed ogni Sub-fornitore di cui l'istituto stesso si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda Ulss n.6, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti il trattamento svolto.

L'Istituto si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione della Convenzione.

IOV si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto o di obblighi di legge.

L'Istituto si impegna a cooperare con l'AULSS 6 in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultimo per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'AULSS 6 a mezzo posta elettronica.

Il Responsabile si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall'Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme.

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA**www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it**

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati.

6. Misure tecniche ed organizzative e violazioni dei dati personali

L'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati, si impegna ad adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate, previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali, così come ogni altra previsione derivante dall'Autorità di Controllo, o dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati.

L'Istituto, in considerazione della conoscenza maturata quale conseguenza dei progressi tecnici e tecnologici, della natura dei Dati Personali e delle caratteristiche delle operazioni di Trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e dovrà assicurare che le misure di sicurezza progettate ed implementate, siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui alla presente Convenzione.

In particolare, il Responsabile ed ogni eventuale Subfornitore, si obbligano a:

6.1.1 adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dall'istituendo Comitato Europeo per la protezione dei dati;

6.1.2 non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell'AULSS 6 al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall' AULSS 6 stessa;

6.1.3 fornire all'Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;

6.1.4 impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi simili: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;

6.1.5 istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;

6.1.6 comunicare all'AULSS 6 il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;

6.1.7 assistere l'AULSS 6, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire - ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:

(i) alla sicurezza del trattamento;

(ii) alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR;

**AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA****www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it**

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

- (iii) alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'interessato ai sensi dell'art. 34 del GDPR;
- (iv) alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
- (v) alla consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del GDPR.

In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell'Azienda Ulss n. 6 (c.d. *data breach*), il Responsabile deve:

- informare l'AULSS 6 tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Istituto che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sull'Istituto e sugli interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;
- fornire assistenza all'AULSS 6 per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.

Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dallo stesso.

8. Documentazione Privacy

L'Istituto si impegna ad adottare la documentazione in materia di protezione dei Dati Personali prevista dalla normativa italiana ed europea e le relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.

In particolare, il Responsabile si impegna a fornire agli Interessati tutte le informazioni relative al trattamento dei Dati Personali, nonché a raccogliere il relativo consenso in assenza di eventuali altri presupposti giuridici per il relativo Trattamento, in conformità al GDPR.

9. Istanze degli Interessati

Tenendo conto della natura del trattamento, il Responsabile si obbliga ad assistere e supportare il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Responsabile) nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR.

In particolare, qualora il Responsabile riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA**www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it**

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
- assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Istituto di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Responsabile).

10. Persone autorizzate

L'Istituto si impegna a identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di Trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione (atto di nomina – allegato 1). Allo stesso tempo, il Responsabile si impegna a fornire agli Autorizzati le dovute istruzioni (allegato 2) relativamente alle operazioni ed alle modalità di Trattamento dei Dati Personali.

11. Sub-Responsabili e Terze Parti

L'Istituto può chiedere di comunicare o rendere disponibili i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda Ulss n.6 ad uno o più Subfornitori (di seguito anche "sub-responsabili"), ai quali affidare una o più specifiche attività di Trattamento oggetto della Convenzione: il tal caso, la nomina dovrà essere approvata per iscritto dall'Azienda Ulss n.6 prima dell'affidamento dell'attività di trattamento, a seguito di specifica richiesta formale.

Al fine di dare attuazione alle previsioni del Regolamento UE 2016/679, l'Istituto si obbliga a designare i Subfornitori quali Sub-Responsabili e a far assumere agli stessi gli stessi obblighi in materia protezione dei dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dati con il presente atto, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti.

Il Responsabile si obbliga, in caso di autorizzazione scritta generale, ad informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri sub-Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

L'Istituto è tenuto ad impartire ai Sub-Responsabili precise istruzioni relativamente al Trattamento oggetto del Contratto e ad assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR.

I Sub-Responsabili potranno trattare i Dati Personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione della Convenzione che il Responsabile ha stipulato con l'AULSS 6 ed in ogni caso nel rispetto del presente Contratto.

L'Istituto risponderà nei confronti dell'AULSS 6 qualora gli eventuali Collaboratori Esterni e sub- Responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, e dichiara espressamente e garantisce di assumersene la completa responsabilità.

Il Responsabile si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i Dati Personali dell'Istituto a Terze Parti, salvo qualora legislativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa.

12. Deroche all'obbligo di riservatezza

Il Responsabile e i suoi dipendenti sono tenuti a non divulgare i dati personali trattati.

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA**www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it**

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

Il Responsabile è tenuto inoltre a non comunicare i Dati Personali senza il consenso dell'Azienda, fatta eccezione per l'ipotesi in cui detta comunicazione sia effettuata nei confronti di:

- (a) società parte del Gruppo del Responsabile, se prevista contrattualmente, previa valutazione del ruolo privacy della società stessa (se Titolare, Contitolare o Responsabile), nel rispetto delle disposizioni del GDPR;
- (b) dipendenti del Responsabile designati Persone Autorizzate, quando ciò sia necessario per l'esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione;
- (c) una pubblica autorità competente, anche regolatoria e di vigilanza;

fermo restando che la comunicazione di tali Dati Personali dovrà essere effettuata nel rispetto del presente atto e della legge applicabile.

13. Comunicazione delle richieste di accesso, perdite o danno

Il Responsabile è tenuto a comunicare immediatamente all'Istituto ed a fornire alla stessa tutta la necessaria assistenza:

- (a) in caso di richiesta di accesso ai Dati Personali effettuata da un Interessato in conformità al precedente articolo 9, da una autorità di controllo, da una autorità indipendente o dall'autorità giudiziaria;
- (b) qualora venga a conoscenza di una delle seguenti circostanze, in conformità a quanto previsto nel precedente articolo 6:
 - (i) perdita, danneggiamento o distruzione dei Dati Personali;
 - (ii) accesso ai Dati Personali da parte di Terze Parti, fuori dai casi espressamente previsti dalla Convenzione;
 - (iii) qualunque circostanza o evento che possa determinare potenzialmente una violazione della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali.

Ogni violazione dei dati personali di cui al punto b) deve essere comunicata al Titolare nel termine massimo di 48 ore dalla conoscenza della stessa, riportando la natura della violazione, le circostanze ad essa relative, le sue probabili conseguenze ed i provvedimenti adottati (o che si intendono adottare) per porvi rimedio e attenuare i possibili effetti negativi ed indicando il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer), con i relativi dati di contatto.

14. Controlli e attività di audit

L'Istituto si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente atto di designazione, a supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di Trattamento ed a tal fine potrà organizzare corsi di formazione.

Qualora venga rilevato che un'istruzione impartita dal Titolare violi le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, l'Istituto si obbliga ad informarne immediatamente l'Azienda Ulss n.6.

Il Responsabile, inoltre, riconosce all'AULSS 6 il diritto di effettuare controlli (audit) relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il Trattamento dei Dati Personali dell'Istituto.

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA**www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it**

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

A tal fine, l'Azienda Ulss n.6 "Euganea" potrà periodicamente sottoporre all'Istituto un questionario sul livello di sicurezza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (che dovrà essere debitamente compilato e restituito) e ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi dell'Istituto.

Anche per le finalità sopra esposte, il Responsabile è obbligato a mettere a disposizione in qualunque momento e su richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina ed è altresì tenuto a contribuire alle attività di revisione realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, comprese le ispezioni.

I controlli saranno effettuati dal Titolare periodicamente ed in base a metodologie concordate tra le Parti.

15. Durata e Cessazione del Trattamento

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia della Convenzione e, pertanto, cesserà al momento del completo adempimento o dello scioglimento del vincolo contrattuale, qualsiasi ne sia il motivo. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Responsabile medesimo sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a:

- (i) restituire al Titolare i Dati Personali trattati, oppure
- (ii) provvedere alla loro integrale distruzione (eventuali copie comprese),

salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustificano la continuazione del trattamento dei dati da parte dell'Istituto, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario. In tal caso il Responsabile dovrà indicare al Titolare i motivi ed i criteri di conservazione dei dati.

16. Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero

L'Istituto si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei Dati Personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.).

Il Responsabile, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, (per nessuna ragione), in assenza di autorizzazione scritta dell'AULSS 6 medesima. Qualora l'Azienda rilasci l'autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e venga pertanto effettuato un trasferimento dei Dati Personali del Titolare al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare quanto disposto dal GDPR in materia.

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

Resta inteso tra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente Contratto.

L'Istituto è obbligato a comunicare immediatamente all'Azienda il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- (a) Mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- (b) Qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei Dati Personali dell'Istituto all'estero.

17. Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni

L'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei Dati Personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione dell'Istituto di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, paragrafo 5, del GDPR l'Azienda Ulss 6, quale Titolare del trattamento, ha il diritto di reclamare dal Responsabile del trattamento il risarcimento del danno, pagato all'interessato o a terzi, per la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno.

Fatti salvi gli articoli 82, 83, 84, del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà personalmente e direttamente.

18. Disposizioni finali

Si dà atto che alla scadenza o cessazione della Convenzione, per qualsiasi causa, il Responsabile è comunque tenuto all'obbligo di riservatezza.

Data _____

Il Titolare del trattamento

Per integrale accettazione Il Responsabile esterno del trattamento



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



OGGETTO:	<i>Nomina Autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 2- quaterdecies, Il comma, del D.Lgs.196/2003, come novellato dal D.LGS e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679</i>
-----------------	--

Il Responsabile della U.O./U.O.S.D.....,
in qualità di Responsabile del Trattamento, designa ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, Il comma, del d.lgs.
n. 196/03, modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, il Sig/la
Sig.ra.....:

PERSONA AUTORIZZATA

al Trattamento dei dati personali trattati nell'ambito dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.

Il dipendente/collaboratore, con il presente atto, è autorizzato, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal vigente D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali in relazione alle materie di competenza della struttura di assegnazione, e nelle diverse strutture cui successivamente potrà essere assegnato, nell'ambito delle mansioni conferitegli dal Dirigente responsabile della stessa, nel rispetto delle istruzioni operative rilasciate.

Il Responsabile del Trattamento

Per accettazione
L'autorizzato/a al Trattamento

I.O.V. I.R.C.C.S.: Ospedale Busonera, Via Gattamelata 64 35128 Padova
C.F./P.I. 04074560287



ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ex artt. 4 n.10, 29 e 32 GDPR e dell'art.2-quaterdecies, comma 2 del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii)

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR 2016/679) e al Decreto Legislativo 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018, tutte le persone fisiche che a vario titolo prestano, anche temporaneamente, la loro attività all'interno delle varie strutture dell'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS (dipendenti a tempo determinato e indeterminato, convenzionati con l'Università, specialisti ambulatoriali, interni, titolari di incarichi libero professionali, di borse di studio, di collaborazioni occasionali, di co.co.co, di contratto di prestazione d'opera, frequentatori, tirocinanti, frequenze extra rete, volontari) – designati dal Titolare quali “**Autorizzati al trattamento dei dati**” (art. 4, n. 10 del Regolamento UE 2016/679,) nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati personali dovranno attenersi con scrupolo e diligenza alle **seguenti istruzioni** operative e ad ogni ulteriore indicazione, scritta e/o verbale, che potrà essere fornita dal Delegato Privacy (Direttore di UOC/Responsabile di UOSD) o dal Titolare stesso.

1. Trattamento dei dati personali

L'art. 4 del GDPR 2016/678 definisce il trattamento dei dati personali come “*qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione*”.

Il trattamento deve essere:

- a) Effettuato secondo modalità tali da **garantire la riservatezza**;
- b) Effettuato in modo **lecito e corretto e trasparente** nei confronti dell'interessato;
- c) Raccolti per **finalità determinate, esplicite e legittime**;
- d) Realizzato in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- e) **Limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali è stato raccolto**;
- f) Deve avvenire in maniera da garantire un'**adeguata sicurezza** dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale;
- g) Trattati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

Si rammentano, inoltre, le seguenti definizioni.

Dato personale

L'art. 4 del GDPR 2016/679 definisce “dato personale” *qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più*

elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Dati Particolari

L'art. 9 del GDPR 2016/679 definisce “dati particolari” *ogni Dato Personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.*

Dati Giudiziari

L'art. 10 del GDPR 2016/679 definisce “dati giudiziari” *ogni Dato Personale relativo a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza ovvero relativo a provvedimenti giudiziari, sanzioni penali, o carichi pendenti, o la qualità dell'imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di Procedura Penale.*

2. Obblighi formali

Ogni persona autorizzata al trattamenti dei dati è tenuta a:

- a) **Attuare tutte le misure necessarie** per un corretto, lecito, sicuro trattamento, attenendosi alle istruzioni operative e alle prescrizioni definite nella regolamentazione aziendale;
- b) **Tenere aggiornato** l'elenco dei trattamenti a Lei affidati con le indicazioni relative alla tipologia dei dati trattati, alle banche dati, agli strumenti elettronici, all'ubicazione di detti strumenti e degli archivi informatici e cartacei;
- c) **Accedere ed utilizzare** le banche dati informatiche esclusivamente attraverso le proprie **credenziali** di autenticazione **da tenere riservate**;
- d) **Richiedere l'autorizzazione** del proprio delegato privacy per le modifiche e/o integrazioni del profilo autorizzativo che si rendessero necessarie;
- e) Disporre quanto necessario a garantire la sicurezza dei locali di trattamento ed archiviazione dei dati, **adottando idonee misure contro accessi non autorizzati** (quali, a titolo esemplificativo, chiudere i locali dove sono conservati i dati, disconnettersi dalla propria postazione di lavoro);
- f) Ottemperare agli obblighi di informazione e acquisizione del consenso;
- g) **Controllare e custodire**, durante il compimento dell'intero trattamento, **gli atti e i documenti contenenti dati personali**, sensibili o giudiziari, in modo da impedirne l'accesso a persone non autorizzate;
- h) Informare il proprio Delegato Privacy in merito alle eventuali richieste dell'interessato di esercitare i diritti previsti dagli artt. 12,13 e 14 e seguenti del GDPR 2016/679.

3. Accesso banche dati e Divieto duplicazione banche dati

L'accesso alle banche dati è limitato agli utilizzi previsti dalle mansioni attribuite alla persona autorizzata. **Non sono ammesse duplicazioni di data base contenenti dati personali**, se non previa autorizzazione del Titolare o del Responsabile.

4. Utilizzo e trasmissione dei dati

Nel rispetto del principio di minimizzazione, **i dati oggetto di trattamento non devono essere utilizzati, condivisi, comunicati o inviati a persone che non ne necessitano per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.** Nessun dato personale può essere utilizzato o trasmesso all'esterno senza previa autorizzazione del Titolare o del Responsabile.

5. Strumenti informatici

Al fine di garantire un corretto trattamento dei dati nel rispetto delle misure di sicurezza che l'istituto ha ritenuto idoneo adottare, **è opportuno impiegare gli strumenti elettronici ed informativi con diligenza ed attenzione**, attenendosi alle disposizioni contenute nel *“Regolamento concernente l'utilizzo dei Sistemi Informatici Aziendali”* adottato con Deliberazione n.839 del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto- IRCCS in data 28.12.2018, consultabile nel sito internet aziendale: www.ioveneto.it.

A compendio di quanto indicato nel suddetto Regolamento, sono comunque impartite queste direttive:

- a) Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito alle figure dotate di credenziali di autenticazione (password riservata) che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti;
- b) I criteri di impostazione delle credenziali di autenticazione, così come la tempistica di cambiamento delle stesse, vengono comunicate dal Titolare del trattamento e/o di un suo delegato in relazione alla natura dei dati trattati e ai rischi sottesi a tali trattamenti;
- c) Non è consentito comunicare a nessuno le proprie password e soprattutto le stesse non vanno scritte su supporti facilmente rintracciabili e soprattutto in prossimità della postazione di lavoro utilizzata;
- d) Non è consentito lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento;
- e) Non è consentito installare sulla propria postazione di lavoro programmi non attinenti alle normali attività d'ufficio né nuovi programmi necessari senza la preventiva autorizzazione del Titolare del trattamento e/o suo delegato;
- f) Non è consentito modificare le configurazioni hardware e software senza autorizzazione del Titolare del trattamento;
- g) Se è rilevato un problema nell'ambito dell'utilizzo del sistema informatico che può compromettere la sicurezza dei dati (*data breach*), se ne dà immediata comunicazione al Responsabile del Sistema Informativo;
- h) Accertarsi che sul proprio computer sia sempre operativo un programma antivirus, aggiornato e con la funzione di monitoraggio attiva;
- i) Sottoporre a controllo con il programma antivirus installato sul proprio PC tutti i supporti di provenienza esterna prima di eseguire file in essi contenuti;
- j) Accertarsi sempre della provenienza dei messaggi di posta elettronica contenenti allegati e nel caso che il mittente dia origine a dubbi, cancellare direttamente il messaggio senza aprire gli allegati;
- k) Non è consentito scaricare da Internet programmi o file non inerenti l'attività lavorativa o comunque sospetti;

- l) Utilizzare la connessione ad Internet esclusivamente per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
- m) Segnalare qualsiasi anomalia o stranezza di comportamento al proprio Delegato privacy o al Titolare del trattamento.

6. Credenziali

Per il trattamento dei dati con gli strumenti elettronici in dotazione alla struttura la persona autorizzata è dotata di credenziali di accesso (username e password).

Tali credenziali **sono strettamente personali ed identificano l'operatore nella rete informatica.**

Le caratteristiche e le norme da applicarsi a tutte le credenziali in uso alla persona autorizzata, sono definite nel sopra indicato *“Regolamento concernente l'utilizzo dei Sistemi Informatici Aziendali”*.

7. Documenti cartacei

I dati presenti sui documenti cartacei devono essere tutelati mediante la conservazione e gestione degli stessi **in modo da evitarne la visibilità, la sottrazione, la riproduzione, l'alterazione e o distribuzione abusiva.**

- a) I documenti contenenti dati personali devono essere custoditi in modo da non essere accessibili a persone non incaricate del trattamento (es. armadi o cassetti chiusi a chiave, uffici chiusi a chiave);
- b) I documenti contenenti dati personali che vengono prelevati dagli archivi per l'attività quotidiana devono esservi riposti a fine giornata;
- c) **I documenti contenenti dati personali non devono rimanere incustoditi su scrivanie, stampanti, fotocopiatrici, fax o tavoli di lavoro;**
- d) I documenti contenenti dati personali **non devono essere condivisi, comunicati o inviati a persone che non ne necessitano per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative** (anche se queste persone sono a loro volta soggetti autorizzati al trattamento);
- e) Qualora sia necessario distruggere i documenti contenenti dati personali, questi devono essere distrutti utilizzando gli appositi apparecchi “distruggi documenti” o, in assenza, devono essere sminuzzati in modo tale da non essere più ricomponibili;
- f) I documenti che contengono dati sensibili (quali, ad esempio, i dati idonei a rivelare lo stato di salute) e/o giudiziari **devono essere controllati e custoditi dagli incaricati**, i quali devono impedire l'accesso a persone prive di autorizzazione;
- g) L'archiviazione dei documenti cartacei contenenti dati sensibili e/o giudiziari deve avvenire in locali ad accesso controllato, utilizzando armadi o cassetti chiusi a chiave.

8. Rilascio credenziali

Con apposita e distinta modulistica debitamente compilata Le verranno assegnate le credenziali di accesso ai sistemi e servizi aziendali (a titolo esemplificativo, utente di dominio, casella di posta elettronica), nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività lavorative.

9. Ulteriori e specifiche istruzioni operative

Presso tutte le strutture dell'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS che erogano prestazioni sanitarie gli Autorizzati devono garantire il rispetto della dignità e il massimo livello di tutela dei pazienti (provvedimento del Garante

per la Protezione dei Dati Personali del 09/11/20005), osservando scrupolosamente le seguenti, ulteriori e specifiche istruzioni operative, sotto il diretto controllo del Delegato Privacy (Direttore/Responsabile UOC/UOS/Struttura):

- **Dignità dell'interessato.**

La tutela della dignità personale deve essere garantita nei confronti di tutti i soggetti cui viene erogata una prestazione sanitaria con particolare riguardo a fasce deboli quali disabili, fisici e psichici, minori e anziani, nonché - per effetto di specifici obblighi di legge o di regolamento – sieropositivi o affetti da infezione da Hiv, interruzione di gravidanza e persone offese da atti di violenza sessuale.

Nei reparti di rianimazione dove si possono visitare i degenti solo attraverso vetrate o videoterminali devono essere adottati accorgimenti, anche provvisori (ad esempio mediante paraventi), che delimitino le visibilità dell'interessato durante l'orario di visita ai soli familiari e conoscenti.

I Responsabili delle strutture dove, per finalità didattiche, alcune prestazioni sanitarie vengono erogate in presenza di studenti autorizzati, oltre ad informare preventivamente ogni singolo paziente di tale modalità, devono adottare specifiche cautele volte a limitare l'eventuale disagio dei pazienti, anche in relazione al grado di invasività del trattamento circoscrivendo, ad esempio, il numero degli studenti presenti e rispettando eventuali legittime volontà contrarie.

- **Riservatezza nei colloqui e nelle prestazioni sanitarie.**

Durante lo svolgimento di colloqui, specie con il personale sanitario (ad es. in occasione di prescrizioni o di certificazioni mediche), devono essere adottate idonee cautele per evitare che le informazioni sulla salute dell'interessato possano essere conosciute da terzi. Le stesse cautele devono essere adottate in occasione della raccolta della documentazione di anamnesi, qualora avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dai locali o dalle modalità utilizzate.

- **Richiesta notizie su prestazioni di pronto soccorso.**

La notizia o la conferma di una prestazione di pronto soccorso, richieste anche per via telefonica, possono essere fornite correttamente ai soli terzi legittimati, quali possono essere familiari, parenti o conviventi, valutate le diverse circostanze del caso. Il personale incaricato deve accertare l'identità dei terzi legittimati a ricevere la predetta notizia o conferma, avvalendosi anche di elementi desunti dall'interessato, valutate le diverse circostanze del caso, nella consapevolezza che si tratta di verifica dagli esiti incerti.

Le informazioni che possono essere fornite riguardano solo la circostanza che è in atto o si è svolta una prestazione di pronto soccorso e non anche informazioni più dettagliate sullo stato di salute dell'interessato. L'interessato – se cosciente e capace – deve essere preventivamente informato (ad. es. in fase di accettazione) e posto in condizione di fornire indicazioni circa i soggetti che possono essere informati della prestazione di pronto soccorso. Occorre altresì rispettare eventuali sue indicazioni specifiche o contrarie.

- **Dislocazione dei pazienti nei reparti.**

Il paziente cosciente e capace deve essere, all'atto del ricovero, informato e posto in condizione di fornire indicazioni circa i soggetti che possono venire a conoscenza del ricovero e del reparto di degenza. Deve essere altresì rispettata l'eventuale sua richiesta che la presenza nella struttura sanitaria non sia resa nota nemmeno ai terzi legittimati. Quando sia stato manifestato dall'interessato un consenso specifico e distinto

al riguardo, possono comunque essere fornite informazioni sul suo stato di salute ai soggetti dallo stesso indicati.

- **Distanza di cortesia.**

Nel rispetto dei canoni di confidenzialità e della riservatezza dell'interessato, tutti i punti accettazione devono essere muniti di strumenti idonei a garantire la distanza di cortesia per gli utenti. Tali strumenti possono essere costituiti, a titolo meramente esemplificativo, da una riga gialla di segnalazione posta a terra e da un cartello che indichi il rispetto della distanza di cortesia, o qualunque altro sistema, che garantisca il medesimo risultato.

- **Ordine di precedenza e di chiamata.**

Nell'erogare prestazioni sanitarie o espletando adempimenti amministrativi che richiedono un periodo di attesa (ad es. in caso di analisi cliniche) devono essere adottate soluzioni che prevedano un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati che prescindano dalla loro individuazione nominativa (ad es. attribuendo loro un codice numerico o alfanumerico fornito al momento della prenotazione o dell'accettazione). Quando la prestazione medica può essere pregiudicata in termini di tempestività o efficacia dalla chiamata non nominativa dell'interessato (ad es. nel caso di paziente disabile) possono essere utilizzati altri accorgimenti adeguati ed equivalenti come ad esempio il contatto diretto con il paziente.

Deve essere assolutamente evitata l'affissione di liste di pazienti nei locali destinati all'attesa o comunque aperti al pubblico, con o senza la descrizione del tipo di patologia sofferta o di intervento effettuato o ancora da erogare (es. liste di degenti che devono subire un intervento operatorio).

- **Correlazione fra paziente e reparto o struttura.**

Devono essere adottate specifiche procedure per prevenire che soggetti estranei possano evincere in modo esplicito l'esistenza di uno stato di salute del paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l'indicazione della struttura o del reparto presso cui si è recato o è stato ricoverato.

Tali cautele devono essere adottate anche per le eventuali certificazioni richieste per fini amministrativi non correlati a quelli di cura come ad esempio le certificazioni chieste per giustificare un'assenza dal lavoro o l'impossibilità di presentarsi ad una procedura concorsuale.

Analoghe garanzie, infine, devono essere adottate nel caso di spedizione di plichi postali evitando che sugli stessi appaiano informazioni idonee a rivelare l'esistenza di uno stato di salute dell'interessato come l'indicazione della tipologia del contenuto del plico o del reparto mittente.

- **Comunicazione di dati all'interessato riguardanti il suo stato di salute.**

La comunicazione al paziente di informazioni sul suo stato di salute deve essere effettuata solo da un medico o di un altro esercente le professioni sanitarie che, nello svolgimento dei propri compiti, intrattenga rapporti diretti con il paziente stesso (ad es. un infermiere autorizzato dal Direttore di Struttura quale responsabile del trattamento dei dati).

Nel caso specifico della comunicazione all'interessato degli esiti di esami clinici effettuati, l'intermediazione può essere soddisfatta accompagnando un giudizio scritto con la disponibilità del medico a fornire ulteriori indicazioni a richiesta.

- **Spedizione del referto tramite posta elettronica.**
L'invio della copia del referto prodotto in formato digitale, alla casella di posta elettronica dell'interessato, a seguito di sua richiesta, deve osservare le seguenti cautele (Provvedimento dell'Autorità Garante del 19/11/2009 ad oggetto" Linee guida in tema di referti on-line):
 - spedizione del referto in forma di allegato a un messaggio *e-mail* e non come testo compreso nella *body part* del messaggio;
 - il file contenente il referto dovrà essere protetto con modalità idonee a impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse da parte di soggetti diversi da quello cui sono destinati, che potranno consistere in una *password* per l'apertura del file o in una chiave crittografica rese note agli interessati tramite canali di comunicazione differenti da quelli utilizzati per la spedizione dei referti. Tale cautela può non essere osservata qualora l'interessato ne faccia espressa e consapevole richiesta, in quanto l'invio del referto alla casella di posta elettronica indicata dall'interessato non configura un trasferimento di dati sanitari tra diversi titolari del trattamento, bensì una comunicazione di dati tra la struttura sanitaria e l'interessato effettuata su specifica richiesta di quest'ultimo;
 - convalida degli indirizzi *e-mail* tramite apposita procedura di verifica *on-line*, in modo da evitare la spedizione di documenti elettronici, pur protetti con tecniche di cifratura, verso soggetti diversi dall'utente richiedente il servizio.

Il Direttore Generale

Dott. Giorgio Roberti

Presa visione

Il firmatario conferma di avere preso visione sia delle istruzioni operative dettagliate nei paragrafi precedenti sia dei regolamenti citati nei vari paragrafi.

Data _____

Firma _____
(destinatario delle presenti istruzioni)